

# Polizza di Responsabilità Civile Auto e Altri Rischi Diversi

Autovetture, autotassametri e autoveicoli ad uso promiscuo

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. auto (DIP Aggiuntivo R.C. auto)

Zurich Insurance plc - Rappresentanza Generale per l'Italia

Zurigò Auto

Data di ultimo aggiornamento: luglio 2020

Questo documento rappresenta l'ultima versione aggiornata.



Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le principali caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

**Zurich Insurance plc – Rappresentanza Generale per l'Italia.** Sede a Zurich House, Ballsbridge Park, Dublino 4, Irlanda - Registro del Commercio di Dublino n. 13460 - Sottoposta alla vigilanza dell'Autorità Irlandese preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari – Operante in regime di stabilimento tramite la Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Benigno Crespi, 23–20159 Milano – tel. +39.0259661 – Fax +39.0259662603. Iscritta all'Albo Imprese IVASS (Elenco I) il 3.1.08 al n. I.00066. C.F./P.IVA/R.I. Milano 05380900968.

Sito: [www.zurich.it](http://www.zurich.it) - Indirizzo PEC: [zurich.insurance.plc@pec.zurich.it](mailto:zurich.insurance.plc@pec.zurich.it).

Con riferimento al bilancio di esercizio 2019, il patrimonio netto è pari a 2.562 milioni di euro, formato da un capitale sociale di 8 milioni di euro e riserve patrimoniali per 2.554 milioni di euro ed è definito applicando i principi contabili irlandesi (Irish GAAP).

L'indice di solvibilità di Zurich Insurance Plc, conforme alla normativa Solvency II, è del 132% e rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri ammissibili (EOF Eligible Own Funds) e il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR Solvency Capital Requirement).

Per le informazioni sulla società è disponibile la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) al seguente indirizzo: <http://www.zurich.it/avvisi-clienti/SFCRReport.htm>.

Di seguito l'ammontare del:

- requisito patrimoniale di solvibilità (SCR): 1.944 milioni di euro
- requisito patrimoniale minimo (MCR): 817 milioni di euro
- fondi propri ammissibili alla copertura dell'SCR: 2.562 milioni di euro
- fondi propri ammissibili alla copertura dell'MCR: 2.453 milioni di euro

Al contratto si applica la legge italiana.



## Che cosa è assicurato?

L'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il contraente.

## Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

### RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Massimali</b>                       | Gli importi minimi di legge sono pari a <b>6.070.000,00</b> euro per i danni alle persone (per sinistro e indipendentemente dal numero di vittime) e a <b>1.220.000,00</b> euro per sinistro per i danni alle cose. E' possibile stipulare la polizza con massimali superiori a quelli minimi accettando di pagare un premio più alto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Garanzie estese sempre operanti</b> | <b>Autovetture adibite a scuola guida:</b> l'assicurazione copre la responsabilità dell'istruttore. Sono considerati terzi e sono pertanto coperti: l'esaminatore, l'allievo conducente anche quando è alla guida tranne che durante l'esame pratico di guida, l'istruttore durante l'esame dell'allievo conducente.<br><b>Danni a cose di terzi trasportati su autotassametri o autovetture date a noleggio con conducente:</b> l'assicurazione copre la responsabilità del contraente, del proprietario del veicolo e del conducente per i danni provocati dalla circolazione agli indumenti e agli oggetti di comune uso personale che siano portati con sé da terzi trasportati.<br><b>Danni conseguenti a interruzioni o sospensioni dell'utilizzo di beni e di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi provocati</b> da incendio, esplosione o scoppio del veicolo assicurato posto in sosta su aree private. |
| <b>Tipo di guida</b>                   | È possibile personalizzare la polizza in base al conducente, secondo le seguenti modalità: <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Guida Definita:</b> la guida del veicolo è consentita a qualsiasi conducente di età non inferiore a 25 anni. E' prevista l'applicazione di una franchigia qualora al momento del sinistro si trovi alla guida del veicolo un conducente di età inferiore al limite di età indicato in polizza.</li><li>• <b>Guida Libera:</b> la guida del veicolo è consentita a qualsiasi conducente.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

### Classe Protetta, Responsabilità Civile Auto (R.C.A.)

Il primo sinistro di cui sia responsabile, in tutto o in parte, l'assicurato e che sia stato pagato, anche a titolo parziale, nel corso dell'annualità di polizza, non determinerà il peggioramento della classe Bonus/Malus di Compagnia rispetto all'annualità precedente.

## Quali coperture posso aggiungere alla R.C.AUTO pagando un premio aggiuntivo?

### INCENDIO, FURTO e SALVASPESE (opzionale)

#### Garanzie di base

Il contratto copre i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di:

- **Incendio**, esplosione, scoppio ed azione del fulmine
- **Furto** (tentato o consumato) e rapina

**Salvaspese:** Zurich rimborsa totalmente o parzialmente le spese relative a: autorimessaggio e trasporto, spese per sottrazione o smarrimento chiavi, spese di immatricolazione, concorso spese ripristino box di proprietà, tassa di proprietà esclusa qualsiasi soprattassa, danni ai bagagli, danni causati dal trasporto di vittime della strada, ripristino airbag, ripristino dei sistemi di antifurto, spese di lavaggio e disinfezione, spese veterinarie, spese di trasporto per fermo mezzo, spese per sostituzione serratura abitazione, spese per reimmatricolazione, spese per duplicato patente di guida, spese per i danni subiti alle attrezzature di disabili, spese per i danni subiti su traghetti.

**Le garanzie Incendio, Furto e Salvaspese possono essere acquistate insieme oppure separatamente in relazione a determinate combinazioni.**

#### Limitazioni, esclusioni e rivalse

Di seguito le principali esclusioni:

**In riferimento alla garanzia incendio, non sono ricompresi i danni avvenuti durante la circolazione Fuoristrada in aree pubbliche e private.**

### KASKO (opzionale)

#### Garanzie di base

Il contratto copre i danni materiali e diretti subiti durante la circolazione del veicolo assicurato, anche determinati da colpa grave dell'assicurato, in conseguenza di:

- **Kasko Collisione e Easykasko:** collisione con altro veicolo a motore identificato, targato o comunque abilitato alla circolazione
- **Kasko Totale:** qualsiasi tipo di urto, ribaltamento e uscita di strada
- **Alter Ego:** collisione con altro veicolo identificato e non assicurato per la Responsabilità Civile Auto al momento del sinistro o con altro veicolo immatricolato e assicurato all'estero in uno Stato facente parte del sistema della Carta Verde.

#### Limitazioni, esclusioni e rivalse

Di seguito le principali esclusioni:

La garanzia non è operante:

- **nel caso non siano rispettate le norme vigenti con riferimento all'abilitazione alla guida del conducente o alle caratteristiche del veicolo, come da carta di circolazione.**
- **per i danni avvenuti durante la guida Fuoristrada.**

### CRISTALLI (opzionale)

#### Garanzie di base

Il contratto copre i danni di rottura e scheggiatura dei cristalli delimitanti l'abitacolo del veicolo assicurato **fino al massimale indicato nelle condizioni di assicurazione.**

#### Limitazioni, esclusioni e rivalse

Di seguito le principali esclusioni:

**Qualora l'assicurato non provveda al ripristino del danno usufruendo del servizio offerto da Carglass, DoctorGlass o Glassdrive verrà applicata una franchigia ed un inferiore massimale di garanzia.**

**Non sono coperti i danni al veicolo assicurato che siano connessi ad operazioni di applicazione o rimozione dei cristalli.**

### RITIRO PATENTE (opzionale)

#### Garanzie di base

La garanzia attribuisce un'indennità giornaliera, qualora al conducente del veicolo assicurato sia sospesa la patente di guida, in conseguenza diretta ed esclusiva di incidente da circolazione che abbia provocato la morte o lesioni personali gravissime o gravi ed in ogni altro caso di investimento di persona.

#### Limitazioni, esclusioni e rivalse

Di seguito le principali esclusioni:

**L'indennità giornaliera è corrisposta per una durata massima di 180 giorni per sinistro.**

**La garanzia non è operante nei confronti del conducente qualora lo stesso violi il Codice della Strada o le vigenti disposizioni di legge relative alla circolazione dei veicoli.**

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>EVENTI SPECIALI (opzionale)</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Garanzie di base</b>                           | <p>Il contratto copre i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di:</p> <p><b>Eventi naturali:</b> slavine, caduta accidentale della neve, frane e/o smottamento di terreno, caduta di meteoriti, terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe d'aria, uragani, alluvioni, grandine, venti oltre gli 80 km/h. La garanzia è inoltre operante in caso di collisione con animali selvatici.</p> <p><b>Atti vandalici ed eventi socio-politici:</b> tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e atti di danneggiamento volontario (c.d. vandalismo).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Limitazioni, esclusioni e rivalse</b>          | <p>Di seguito le principali esclusioni:</p> <p><b>Le garanzie non sono operanti per i danni riconducibili alla garanzia Kasko e derivanti pertanto dalla circolazione di veicoli.</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>ASSICURAZIONE DI TUTELA LEGALE (opzionale)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Garanzie di base</b>                           | <p>Il contratto assicura il rischio dell'assistenza stragiudiziale e giudiziale che si renda necessaria per la tutela dei diritti dell'assicurato, <b>nei limiti del massimale e delle condizioni previste in polizza</b>; Zurich ha affidato la gestione dei sinistri a DAS - Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A.</p> <p><b>Per la forma Base "B" e forma Gold "C"</b>, la garanzia opera qualora l'assicurato, in conseguenza di eventi connessi alla proprietà o alla guida del veicolo assicurato o che lo coinvolgano in veste di ciclista, pedone o trasportato su qualsiasi mezzo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Forma Base "B"</b>: subisca danni extracontrattuali dovuti a fatto illecito di terzi; sia sottoposto a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione, inclusi i reati di omicidio stradale e lesioni personali stradali gravi o gravissime, anche in seguito a imputazione per guida in stato di ebbrezza con un <b>tasso alcolemico inferiore o uguale 1,2 g/l</b>; debba presentare ricorso avverso il provvedimento, conseguente ad evento della circolazione che abbia provocato la morte o lesioni a persone, che lo ha privato della patente di guida; debba presentare istanza per ottenere il dissequestro del veicolo coinvolto in un incidente stradale con terzi.</li> <li>- <b>Forma Gold "C"</b>: ad estensione a quanto previsto per la Forma Base "B": debba presentare ricorso o opposizione all'autorità competente contro una sanzione amministrativa applicata in conseguenza di incidente stradale; debba sostenere controversie di diritto civile di natura contrattuale; sia sottoposto a procedimento penale per delitto doloso, purché venga prosciolto o assolto con decisione passata in giudicato.</li> </ul> <p><b>La Forma Vita Privata</b> riguarda la tutela dei diritti dell'Assicurato in stretta relazione alla:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- conduzione dell'Abitazione ove il Contraente abbia residenza anagrafica e di ulteriori Abitazioni, purché prese in locazione ad uso turistico dal Contraente o da un suo Familiare, risultanti dallo stato di famiglia, per un periodo non superiore a tre mesi;</li> <li>- proprietà, detenzione, conduzione ed uso di Animali domestici;</li> <li>- vita privata extraprofessionale, inclusi il tempo libero e i viaggi/vacanze.</li> </ul> <p>La garanzia opera qualora l'Assicurato:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) subisca danni extracontrattuali, a persona o a cose, a causa di un fatto illecito di terzi;</li> <li>b) debba sostenere controversie relative a richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi, in conseguenza di un loro presunto comportamento illecito. Tale garanzia opera esclusivamente se l'Assicurato ha in corso un'assicurazione di Responsabilità Civile. La garanzia opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto, per spese legali di resistenza e di soccombenza, dalla Polizza di responsabilità civile, operante a favore dell'Assicurato, ai sensi dell'Art. 1917 Codice Civile;</li> <li>c) sia sottoposto a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione, compresi i procedimenti derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa;</li> <li>d) sia sottoposto a procedimento penale per Delitto doloso, compreso quello derivante da violazioni in materia fiscale ed amministrativa, purché vengano prosciolte o assolte con decisione passata in giudicato.</li> </ol> <p>Ad integrazione di tali garanzie, Zurich garantisce un servizio di consulenza legale telefonica, operativo in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, nell'ambito delle materie previste in polizza.</p> |
| <b>Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo</b>   | <p><b>Patente a punti</b></p> <p>Zurich rimborsa totalmente o parzialmente le spese sostenute per la partecipazione ad un corso di aggiornamento necessario per recuperare i punti della patente persi successivamente all'acquisto della garanzia.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Limitazioni, esclusioni e rivalse</b>          | <p><b>Per alcune specifiche prestazioni sono previste sottolimiti e franchigie.</b></p> <p>Di seguito le principali esclusioni:</p> <p><b>La garanzia non è operante:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nel caso in cui non siano rispettate le norme vigenti con riferimento all'abilitazione alla guida del conducente o alla circolazione del veicolo</li> <li>• per i sinistri avvenuti nei 90 giorni successivi alla data di effetto della polizza per i casi di controversia contrattuale qualora non vi sia continuità di copertura. In caso di sostituzione o di stipulazione di una nuova Polizza emessa con la Compagnia per analoga copertura, l'evento è considerato in garanzia dalla data di effetto del nuovo contratto a condizione che il precedente abbia avuto una durata minima di 90 giorni.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                    | <p>Per la forma Vita Privata la garanzia non vale per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• controversie e procedimenti derivanti da qualunque attività lavorativa libero professionale o imprenditoriale o subordinata, svolta dal Contraente o dai suoi Familiari;</li> <li>• vertenze contrattuali di diritto civile;</li> <li>• materia fiscale e amministrativa, ad eccezione dei procedimenti penali derivanti da violazioni di legge in tali materie;</li> <li>• materia in diritto di Famiglia, diritto delle successioni e delle donazioni;</li> <li>• controversie relative a richieste di risarcimento di Danni extracontrattuali avanzate da terzi se: <ul style="list-style-type: none"> <li>- non esiste una apposita polizza di Responsabilità Civile;</li> <li>- la polizza di Responsabilità Civile non è in regola con il pagamento dei premi;</li> <li>- il sinistro rientra nei casi di esclusione, scoperto e/o franchigia della polizza di Responsabilità civile.</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p><b>ASSISTENZA (opzionale)</b></p>               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p><b>Garanzie di base</b></p>                     | <p>Il contratto, in caso di sinistro, garantisce all'assicurato le prestazioni di assistenza di seguito elencate in funzione della forma scelta dall'assicurato stesso avvalendosi, per la gestione dei sinistri, di Mapfre Asistencia S.A..</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Forma "A"</b>: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>per sinistri verificatisi in Italia e all'estero:</b> soccorso stradale; spese di rimessaggio; recupero del veicolo fuori strada; invio pezzi di ricambio; depannage</li> <li>• <b>per sinistri verificatisi solo all'estero:</b> anticipo della cauzione penale e civile</li> </ul> </li> <li>- <b>Forma "B"</b>, tutte le prestazioni previste dalla forma "A" ed inoltre: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>per sinistri verificatisi in Italia e all'estero:</b> consulenza medica; informazioni e consigli telefonici; trasferimento in centro ospedaliero attrezzato; rientro dal centro ospedaliero attrezzato; viaggio per il recupero del veicolo; recupero del veicolo a mezzo pianale; rientro dei passeggeri/ prosecuzione del viaggio; spese d'albergo; autista a disposizione; anticipo spese di prima necessità; trasmissione messaggi urgenti; viaggio di un familiare; rimpatrio sanitario; rientro con un familiare; accompagnamento minori; rientro salma; prolungamento soggiorno; richiesta documenti in caso di furto totale.</li> <li>• <b>per sinistri verificatisi solo in Italia:</b> autodemolizione; invio di un'autoambulanza; invio del taxi per il ritiro dell'auto sostitutiva; auto in sostituzione in caso di tempi di riparazione superiori a 8 ore, per un massimo di 7 giorni consecutivi</li> <li>• <b>per sinistri verificatisi solo all'estero:</b> rimpatrio del veicolo a mezzo pianale; abbandono legale; anticipo spese legali; interprete a disposizione; anticipo delle spese mediche, chirurgiche, farmaceutiche ed ospedaliere;</li> </ul> </li> <li>- <b>Forma "B PLUS"</b>, tutte le prestazioni previste per la forma "B" ed inoltre: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>per sinistri verificatisi solo in Italia:</b> auto in sostituzione (sabato, domenica e festivi);</li> <li>• <b>per sinistri verificatisi in Italia e all'estero:</b> invio infermiere a domicilio; invio fisioterapista a domicilio; invio collaboratrice familiare a domicilio.</li> </ul> </li> <li>- <b>Forma "C"</b> tutte le prestazioni previste per la forma "B" con l'estensione della prestazione relativa all' auto in sostituzione (<b>erogata solo in Italia</b>) per un massimo di 15 giorni consecutivi per guasto, incidente, incendio o furto parziale/tentato o rapina tentata, 30 giorni consecutivi in caso di furto totale o rapina.</li> <li>- <b>Forma "G"</b>: tutte le prestazioni previste per la Forma "B Plus" ed inoltre: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>per sinistri verificatisi solo in Italia:</b> auto in sostituzione immediata.</li> </ul> </li> </ul> |
| <p><b>Limitazioni, esclusioni e rivalse</b></p>    | <p>Di seguito le principali esclusioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri avvenuti durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive ufficiali, alle relative prove ed alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento di gara; avvenuti a seguito di atti di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo, scioperi, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale; il suicidio o il tentato suicidio; abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dell'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni. Le prestazioni non sono altresì fornite in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto</b></li> <li>• <b>tutte le prestazioni non possono essere fornite per ciascun Assicurato più di una volta per tipo di Prestazione per singolo Sinistro, per un massimo di tre Sinistri per tipo di Prestazione per anno assicurativo</b></li> <li>• <b>la durata massima della copertura per ogni periodo di permanenza continuativa all'estero nel corso dell'anno di validità della garanzia è di 60 giorni</b></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p><b>INFORTUNI DEL CONDUCENTE (opzionale)</b></p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p><b>Garanzie di base</b></p>                     | <p>Zurich garantisce le conseguenze degli infortuni subiti dal conducente in relazione alla circolazione del veicolo assicurato, riconoscendo quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>caso di invalidità permanente: entro due anni dall'infortunio</b>, il pagamento di un importo pari ad una determinata percentuale della/e somma/e assicurata/e stabilita in funzione al grado di invalidità riscontrato</li> <li>• <b>morte/morte presunta: la somma assicurata viene corrisposta agli eredi o aventi diritto se, in conseguenza dell'infortunio indennizzabile ed entro due anni dallo stesso, si verifica il decesso dell'assicurato</b></li> <li>• <b>diaria per ricovero ospedaliero:</b> il pagamento dell'indennità giornaliera scelta, per ogni giorno di ricovero, se l'infortunio indennizzabile ha come conseguenza il ricovero dell'assicurato in ospedale o in casa di cura</li> <li>• <b>spese di cura:</b> il rimborso all'assicurato delle spese sostenute per medici, chirurghi, medicine, ospedali, case di cura, trattamenti fisioterapici</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo</b></p>                              | <p><b>Infortuni della mobilità</b><br/> E' possibile estendere le <b>garanzie di base</b> agli infortuni subiti dal contraente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• in qualità di conducente di biciclette, anche elettriche del tipo a "pedalata assistita", su strade e piste ciclabili</li> <li>• in qualità di pedone, <b>nel caso in cui venga investito da un veicolo a motore per il quale sussista l'obbligo assicurativo di legge o da un tram</b></li> <li>• in qualità di conducente di autovetture, ciclomotori, motocicli, camper e autocarri fino a 35 quintali <b>non di proprietà sua o dei suoi familiari, risultanti dallo stato di famiglia, per il quale sussista l'obbligo assicurativo di legge</b></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p><b>Limitazioni, esclusioni e rivalse</b></p>                                     | <p><b>Con riferimento al caso di invalidità permanente sono previste franchigie commisurate al grado di invalidità permanente accertata.</b><br/> Di seguito le principali esclusioni:<br/> Sono <b>esclusi</b> dall'assicurazione gli infortuni rientranti nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore</b></li> <li>• <b>conducente in stato di ebbrezza e/o ubriachezza, e/o sotto l'effetto di stupefacenti, allucinogeni e simili</b></li> <li>• <b>fatti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, atti di terrorismo, attentati, aggressioni o atti violenti</b></li> <li>• <b>pratica di sport professionistico</b></li> <li>• <b>atti di autolesionismo, suicidio o tentato suicidio dell'assicurato</b></li> </ul> <p><b>Relativamente alle spese di cura, sono escluse dal rimborso le spese:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>relative agli apparecchi protesici in genere, salvo quelle di acquisto per apparecchi protesici applicati durante l'intervento</b></li> <li>• <b>per gli interventi chirurgici di natura estetica</b></li> </ul>                                                                                                                                                 |
| <p><b>RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA MOBILITÀ E DELLA VITA PRIVATA (opzionale)</b></p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p><b>Garanzie di base</b></p>                                                      | <p>Zurich risarcisce le somme che il contraente o i suoi familiari, risultanti dallo stato di famiglia, siano tenuti a corrispondere, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, per danni involontariamente causati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• alla conduzione dell'abitazione, comprese le relative dipendenze e gli spazi di pertinenza, dove il contraente abbia residenza anagrafica o di altre abitazioni, <b>purché prese in locazione ad uso turistico dal contraente o da un suo familiare, risultante dallo stato di famiglia, per un periodo non superiore a tre mesi.</b></li> <li>• alla loro vita privata, per fatto proprio, dei familiari minorenni, di minori affidati, nonché di addetti ai servizi domestici e assistenziali</li> </ul> <p>La garanzia è inoltre estesa alla Responsabilità Civile per danni a terzi ricadente sulle persone diverse dai soggetti assicurati che abbiano ricevuto in affidamento temporaneo e gratuito:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• familiari minorenni o giuridicamente incapaci dei soggetti assicurati</li> <li>• gli animali domestici di proprietà dei soggetti assicurati</li> </ul> |
| <p><b>Limitazioni, esclusioni e rivalse</b></p>                                     | <p>Di seguito le principali esclusioni:<br/> <b>Non sono considerati terzi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>tutti coloro la cui responsabilità è coperta dalla presente assicurazione, nonché i loro genitori e figli</b></li> <li>• <b>gli addetti ai servizi domestici e assistenziali</b></li> </ul> <p><b>Sono esclusi i danni derivanti:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>dalla circolazione di veicoli a motore o natanti per i quali sussista l'obbligo assicurativo di legge</b></li> <li>• <b>da furto</b></li> <li>• <b>dall'influsso di sostanze alcoliche o stupefacenti</b></li> <li>• <b>dalla proprietà di abitazioni o altri beni immobili</b></li> <li>• <b>dallo svolgimento di attività professionali</b></li> <li>• <b>da guasti o difetti di funzionamento di elettrodomestici, impianti di riscaldamento e condizionamento, camini, stufe</b></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |



**Che cosa NON è assicurato?**

**Rischi esclusi**

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



## Ci sono limiti di copertura?

Limitazioni,  
esclusioni e  
rivalse

**Assicurazione di Responsabilità Civile Auto (R.C.A.), ulteriori casi di limitazioni:**

- veicolo utilizzato per le esercitazioni di guida, se, durante la guida dell'allievo, la persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore non risulta abilitata ai sensi della legge vigente o se l'esercitazione alla guida non è effettuata secondo le modalità previste dalla legge vigente
- veicolo con targa in prova, se la circolazione non avviene nel rispetto delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo
- veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio non è effettuato nel rispetto delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo
- modifiche nelle caratteristiche del veicolo assicurato non indicate sulla carta di circolazione o sulla dichiarazione di idoneità alla circolazione se prevista
- dolo del conducente

In questi casi, oltre a quelli elencati nel DIP, Zurich ha diritto a rivalersi sull'assicurato di quanto pagato come risarcimento ai terzi danneggiati (rivale).

In riferimento alle garanzie opzionali, possono essere previsti limiti, franchigie/scoperti, esclusioni variabili in base alla specifica garanzia.

Di seguito, a titolo esplicativo, un esempio di applicazione di scoperto:

- ammontare del danno € 800
- scoperto contrattuale 10% del danno (€ 80) con il minimo di € 100
- importo liquidato al netto dello scoperto € 700.

**Esclusioni valide per le garanzie Incendio, Furto, Salvaspese, Kasko, Cristalli ed Eventi Speciali**

L'assicurazione non copre i danni (salvo specifica pattuizione):

- avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, sviluppo – comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività o di inquinamento biologico e chimico
- avvenuti in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe d'aria, uragani, alluvioni, grandine, slavine, caduta anche accidentale della neve, venti oltre gli 80 km/h, frane e/o smottamento di terreno, nonché i danni avvenuti in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo
- dovuti ad aspirazione di acqua nel motore
- causati da allagamenti non conseguenti ad alluvioni
- avvenuti sul veicolo trainato
- causati da urto con animali selvatici
- determinati o agevolati da dolo o colpa grave (quale ad esempio la sottrazione del mezzo con i dispositivi di avviamento originali) del contraente, dell'assicurato, del conducente, delle persone che abitano con loro, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida o custodia del veicolo assicurato
- conseguenti ad appropriazione indebita
- causati da semplici bruciature o da fenomeno elettrico o da irraggiamento termico non seguito da incendio del veicolo assicurato



## Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso  
di sinistro?

**Denuncia di sinistro**

Il contraente o l'assicurato deve denunciare il sinistro per iscritto preferibilmente al proprio intermediario assicurativo o a Zurich **entro 3 giorni dall'evento** o da quando ne ha avuto conoscenza.

**Per la garanzia Responsabilità Civile della Mobilità e della Vita privata** il contraente o l'assicurato deve denunciare il sinistro preferibilmente al proprio intermediario assicurativo o a Zurich **entro 10 giorni da quando ne ha avuto conoscenza.**

**Per la garanzia Infortuni del conducente** il contraente o l'assicurato deve denunciare il sinistro preferibilmente al proprio intermediario assicurativo o a Zurich **entro 5 giorni dallo stesso** o da quando l'assicurato e i suoi aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità. Quando l'infortunio abbia causato la morte dell'assicurato, o quando questa avvenga nel periodo di cura, deve esserne dato immediato avviso preferibilmente al proprio intermediario assicurativo o a Zurich.

La richiesta di risarcimento deve essere inoltrata direttamente al proprio intermediario assicurativo o a Zurich secondo lo schema del modulo "Constatazione amichevole di incidente – Denuncia di sinistro" quando il contraente o l'assicurato non sono responsabili in tutto o in parte dell'evento e questo:

- è avvenuto nel territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano
- ha coinvolto solo due veicoli a motore entrambi identificati, assicurati e immatricolati in Italia
- ha causato danni materiali e/o lesioni non gravi alla persona (ossia che comportano un'invalidità permanente fino al 9%)

In tutti gli altri casi la richiesta di risarcimento deve essere indirizzata all'Impresa di assicurazione che assicura il veicolo della controparte danneggiante.

Nel caso in cui il veicolo della **controparte danneggiante non sia assicurato o non sia identificato** la richiesta di risarcimento deve essere indirizzata all'Impresa designata dal Fondo di Garanzia per le vittime della strada, istituito presso la Consap S.p.A. – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici. Per maggiori informazioni: [www.consap.it](http://www.consap.it)

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                           | <p>Oltre all'obbligo di denunciare il sinistro secondo i termini e le modalità sopra indicate, il contraente o l'assicurato deve esibire la documentazione di seguito elencata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Per i sinistri delle garanzie Incendio, Furto, Atti vandalici ed Eventi sociopolitici</b> presentare all'Autorità competente (Polizia, Carabinieri) la relativa denuncia. Se il sinistro avviene all'estero è necessario presentare la denuncia all'autorità straniera competente e, al rientro, all'autorità italiana predetta. Una copia di tutte le denunce deve essere inoltrata a Zurich.</li> <li>• <b>Per i sinistri Alter Ego della garanzia kasko</b> presentare idonea documentazione utile a ricostruire la dinamica dell'incidente (verbale delle Autorità intervenute sul luogo o denuncia/esposto presentata all'Autorità o modulo di constatazione amichevole sottoscritto da entrambi i conducenti).</li> <li>• <b>Per i sinistri della garanzia Eventi naturali</b> il fatto dovrà trovare riscontro nelle rilevazioni effettuate dall'osservatorio meteorologico più vicino ovvero in una dichiarazione scritta dell'organismo competente del luogo.</li> <li>• <b>Per i sinistri della garanzia Cristalli</b> il contraente o l'assicurato può inoltrare la denuncia a Zurich oppure può rivolgersi direttamente a<br/> <b>Carglass</b> al numero verde 800-360036<br/> <b>Doctorglass</b> al numero verde 800-101010<br/> <b>Glassdrive</b> al numero verde 800-010606</li> <li>• <b>Per i sinistri della garanzia Ritiro patente</b> il contraente o l'assicurato deve inoltrare la denuncia allegando il documento ufficiale comprovante il provvedimento adottato dalle Autorità.</li> <li>• <b>Per i sinistri della garanzia Tutela legale</b> il contraente o l'assicurato deve dare immediata comunicazione del sinistro a DAS. Possono, in alternativa, denunciarlo a Zurich o all'intermediario assicurativo.</li> <li>• <b>Per i sinistri della garanzia Assistenza</b> il contraente o l'assicurato deve contattare la Struttura Organizzativa di Mapfre Asistencia S.A., disponibile 24 ore su 24, chiamando il numero verde 800.181515, oppure il numero della sede operativa +39.015-2559790.</li> </ul> <p><b>Assistenza diretta/in convenzione</b><br/> In caso di sinistro con danni al veicolo il contraente o l'assicurato può far effettuare le riparazioni <b>presso una delle carrozzerie convenzionate con Zurich (elenco disponibile sul sito <a href="http://www.zurich.it">www.zurich.it</a>)</b>. Nel caso in cui si avvalga di tale facoltà sono previste delle agevolazioni.</p> <p><b>Rimborso del sinistro per evitare il malus</b><br/> In caso di sinistro con propria responsabilità, l'assicurato può evitare l'applicazione del malus e la maggiorazione del premio rimborsando gli importi liquidati da Zurich. Tutte le ulteriori informazioni sono reperibili sul sito <a href="http://www.consap.it">www.consap.it</a>.</p> <p><b>Gestione da parte di altre imprese</b><br/> Zurich ha conferito a <b>DAS S.p.A.</b> (sede in Verona, Via Enrico Fermi 9/B, Tel. 045.8378901, Fax 045.8351023, <a href="http://www.das.it">www.das.it</a>) la gestione dei sinistri tutela legale e a <b>Mapfre Asistencia S.A.</b> (sede operativa Strada Trossi 66, 13871 Verrone –BI- numero verde 800. 181515, oppure +39.015.2559790) l'incarico di gestire i sinistri riguardanti la garanzia assistenza.</p> <p><b>Prescrizione</b><br/> I diritti derivanti dal contratto si prescrivono <b>in due anni</b>.<br/> I diritti derivanti dalla richiesta risarcitoria si prescrivono in <b>2 anni per i danni a cose</b> e in <b>almeno 5 anni per i danni alla persona</b>.</p> |
| <b>Dichiarazioni inesatte o reticenti</b> | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Obblighi dell'impresa</b>              | <p>Per i sinistri della garanzia di Responsabilità Civile Auto, Zurich deve formulare una congrua offerta o comunicare i motivi della mancata offerta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• in caso di danni a cose <b>entro 60 giorni</b> dal ricevimento della richiesta di risarcimento</li> <li>• tale termine è <b>ridotto a 30 giorni</b> se il Modulo di constatazione amichevole (CAI) è sottoscritto dai conducenti</li> <li>• in caso di danni alla persona o danno mortale <b>entro 90 giorni</b> dal ricevimento della richiesta di risarcimento.</li> </ul> <p><b>Nei casi in cui sia applicabile la Procedura di Risarcimento diretto il pagamento del Risarcimento viene eseguito da Zurich entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione in cui il danneggiato dichiara l'accettazione della somma offerta.</b></p> <p><b>Zurich, entro 15 giorni, corrisponde la somma offerta al danneggiato che abbia comunicato di non accettarla o per la quale non abbia fatto pervenire alcuna risposta.</b></p> <p>A conclusione del processo di liquidazione del sinistro, il contraente e l'assicurato hanno diritto di prendere visione dei relativi atti ai sensi del D.M. 191/2008 e dell'art. 146 C.d.A.</p> <p><b>Per i sinistri delle garanzie Incendio, Furto, Salvaspese, Kasko, Cristalli ed Eventi Speciali</b> la liquidazione del danno ha luogo mediante accordo tra le parti oppure, quando una di queste lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente da Zurich e dal contraente o dall'assicurato. In caso di disaccordo si può attivare un collegio peritale (cosiddetta "perizia contrattuale").</p> <p><b>Per i sinistri della garanzia infortuni del conducente</b> Zurich comunica l'esito della valutazione del sinistro <b>entro 90 giorni dall'accertamento</b> o dal ricevimento di tutta la documentazione necessaria. In caso di divergenze le parti conferiscono mandato ad un collegio medico affinché decida a norma e nei limiti delle condizioni della polizza.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Per le garanzie sopra citate Zurich ha 60 giorni di tempo dal ricevimento della denuncia e di tutta la documentazione richiesta, per formulare una proposta di indennizzo o respingere la richiesta di indennizzo. Sono previste ulteriori tempistiche in caso di richiesta di documentazione aggiuntiva da parte di Zurich o quando vengano incaricati dei consulenti (es. periti, accertatori).</p> <p>Il pagamento dell'indennizzo viene eseguito da Zurich entro 15 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta per il pagamento.</p> <p>Per i sinistri della garanzia tutela legale DAS, ricevuta la denuncia del sinistro, gestisce direttamente o con professionisti da essa nominati, la fase stragiudiziale tentando, ove possibile, una composizione bonaria della questione. In mancanza di quest'ultima, se le pretese del contraente/assicurato hanno possibilità di successo (in ogni caso in sede di difesa penale), DAS trasmette la pratica ad un proprio legale. In caso di disaccordo tra il contraente/assicurato e DAS sulle predette possibilità di successo la questione, può essere demandata ad un arbitro designato su accordo delle parti.</p> <p>Per tutte le garanzie rimane comunque ferma la possibilità per l'assicurato di rivolgersi all'Autorità giudiziaria.</p> |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



### Quando e come devo pagare?

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Premio</b>   | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Rimborso</b> | <p>In caso di furto o di appropriazione indebita del veicolo la copertura assicurativa cessa a decorrere dalle ore 00:00 del giorno successivo alla data della denuncia presentata all'Autorità (o della querela in caso di appropriazione indebita): la parte di premio già pagata e relativa al periodo residuo, con l'eccezione della garanzia furto, verrà rimborsata senza le quote relative alle imposte.</p> <p>Qualora il contratto sia sospeso, nei casi di vendita o consegna in conto vendita, demolizione, furto, distruzione o esportazione definitiva avvenuti entro 12 mesi dalla sospensione, la parte di premio già pagata e relativa al periodo residuo, verrà rimborsata senza le quote relative alle imposte.</p> |



### Quando comincia la copertura e quando finisce?

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Durata</b>      | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Sospensione</b> | <p>Qualora il contraente intenda sospendere la garanzia in corso di contratto è tenuto a darne comunicazione alla Compagnia. <b>Decorsi 12 mesi dalla sospensione il contratto si estingue.</b></p> <p>Non è consentita la sospensione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• a seguito di furto del veicolo assicurato;</li> <li>• per i contratti di durata inferiore all'anno.</li> </ul> |



### Come posso disdire la polizza?

|                                          |                                                                                                          |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Clausola di tacito rinnovo</b>        | Il contratto assicurativo non contempla il tacito rinnovo anche con riferimento alle garanzie opzionali. |
| <b>Ripensamento dopo la stipulazione</b> | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni                               |
| <b>Risoluzione</b>                       | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni                               |



### A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto a chi vuole assicurare un'automobile dai danni che può causare ad altri durante la circolazione, con la possibilità di aggiungere garanzie opzionali per eventuali danni subiti dal veicolo e da se stesso ed estendere alla sua vita privata la copertura dei danni che può subire o recare a terzi compresa la tutela dei suoi diritti.



### Quali costi devo sostenere?

#### - Costi di intermediazione

La quota parte percepita in media dagli Intermediari con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto è pari al 12%, calcolato sul premio imponibile.

## COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

|                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>All'impresa assicuratrice</b>                                                                                                          | <p>I reclami devono essere inoltrati per iscritto a:<br/><b>ZURICH INSURANCE plc Rappresentanza Generale per l'Italia</b><br/><b>Ufficio Gestione Reclami</b><br/><b>Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano</b><br/><b>Fax numero: 02.2662.2243</b><br/><b>E-mail: reclami@zurich.it</b><br/><b>PEC: reclami@pec.zurich.it</b></p> <p>È altresì possibile inviare il reclamo tramite il sito internet della Compagnia <b>www.zurich.it</b> nella sezione dedicata ai reclami.</p> <p>La Compagnia deve fornire riscontro entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo. Per i reclami aventi ad oggetto il comportamento degli intermediari iscritti nella sez. A e nella sez. F del RUI e dei loro dipendenti o collaboratori, il termine di riscontro di 45 giorni potrà essere esteso fino ad un massimo di 60 giorni, al fine di garantire il contraddittorio con l'intermediario interessato.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>All'IVASS</b>                                                                                                                          | <p>All'IVASS vanno indirizzati i reclami:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- aventi ad oggetto l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private, delle relative norme di attuazione e del Codice del Consumo (relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore), da parte delle compagnie di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi;</li><li>- in caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva ad un reclamo indirizzato alla Compagnia.</li></ul> <p>I reclami devono essere inoltrati per iscritto a:<br/><b>IVASS, Via del Quirinale, 21 00187 Roma,</b><br/><b>fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it</b><br/><b>Info su: www.ivass.it</b></p> <p>Per la presentazione dei reclami ad IVASS può essere utilizzato il modello presente sul sito dell'Istituto di Vigilanza nella sezione relativa ai reclami, accessibile anche tramite il link presente sul sito della Compagnia <b>www.zurich.it</b>.</p> <p>Zurich Insurance plc è una società facente parte del Gruppo Zurich Insurance Group Ltd, ha la propria sede legale in Zurich House, Ballsbridge Park 4, Dublino, Irlanda ed è sottoposta all'Autorità di Vigilanza irlandese preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari (Central Bank of Ireland, <a href="http://www.centralbank.ie">www.centralbank.ie</a>). Zurich Insurance plc svolge la propria attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento attraverso la propria Rappresentanza Generale per l'Italia avente sede in via Benigno Crespi 23, 20159, Milano, Italia.</p> <p>Per la risoluzione delle controversie transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente - individuabile al sito <a href="http://www.ec.europa.eu/fin-net">www.ec.europa.eu/fin-net</a> - e chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.</p> |
| <b>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Conciliazione paritetica gratuita per l'assicurato</b>                                                                                 | Nel caso di controversie relative a sinistri del ramo R.C. Auto con risarcimento per danni a persone e/o cose fino a € 15.000, tramite una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema e indirizzando una richiesta di conciliazione secondo le modalità descritte sui siti: <b>www.ivass.it - www.ania.it</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Mediazione</b>                                                                                                                         | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito <b>www.giustizia.it</b> (Legge 9/8/2013, n. 98).<br>La mediazione costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un'azione civile relativa ad una controversia attinente ai contratti assicurativi ( <b>ad esclusione delle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti</b> ).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Negoziazione assistita</b>                                                                                                             | Tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia.<br>La convenzione di negoziazione assistita costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un'azione civile relativa ad una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti oppure ad una domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti € 50.000 (salvo che, in relazione a quest'ultimo caso, si tratti di controversie relative a materie già soggette alla mediazione obbligatoria).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</b>                                                                        | L'arbitrato, disciplinato dagli artt. 806 e ss. del c.p.c., è attivabile o in virtù di una clausola compromissoria, se prevista all'interno del contratto (nelle condizioni generali), o attraverso la stipulazione del c.d. compromesso, un accordo volto ad attribuire agli arbitri il potere di decidere la controversia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

**PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA PREVEDE NEL PROPRIO SITO INTERNET UN'AREA RISERVATA (c.d. HOME INSURANCE) CON LA POSSIBILITÀ PER IL CONTRAENTE DI RICHIEDERE LE CREDENZIALI DI ACCESSO**